

Repertorio n.35.804

Raccolta n. 21.301

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventittrè, il giorno ventotto del mese di marzo, alle ore 9,00 P.M. (nove virgola zero zero)

28 MARZO 2023

In Forlì, frazione San Varano, in via Firenze n. 207, presso la sede dell'Associazione "NEL CUORE DI SAN VARANO APS", ove richiesto.

Avanti a me Dott.ssa Cristina Scozzoli, Notaio in Forlì, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è presente il signor:

- Ortali Roberto, nato a Forlì (FC), il 9 aprile 1949, domiciliato per la carica presso la sede della sotto indicata associazione, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione non riconosciuta:

"NEL CUORE DI SAN VARANO APS", con sede legale in Forlì (FC), in via Firenze n. 207, codice fiscale 92098400408, costituita con atto autenticato da me Notaio in data 18 novembre 2021 rep. 33226 e in data 20 novembre 2021 rep. 33237/19918 registrato a Forlì in data 1 dicembre 2021 al n. 10532;

comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi dichiara che in questi luogo, giorno ed ora si è riunita l'assemblea dei soci della suddetta associazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Modifica dello Statuto sociale per l'adeguamento alle richieste per l'iscrizione al R.U.N.T.S.

(Omissis)

e mi chiede di redigerne il verbale. Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, il signor Ortali Roberto nella sua qualità di Presidente dell'Associazione, il quale constata e mi dichiara che:

- l'assemblea si è riunita previa convocazione ai sensi di legge e di statuto;

- sono presenti di persona o per delega n. 31 soci su un totale di n. 41 soci;

- sono presenti per il Consiglio Direttivo esso Presidente, i consiglieri Laghi Emanuele, Leoni Riccardo, Regitori Leonardo, Valentini Elisabetta, Valentini Monica (econo) e Severi Ilaria (segretaria);

il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per dispensa del comparente;

- che i suddetti associati sono legittimati all'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo 7 del vigente sta-

Registrato a FORLÌ

il 7 aprile 2023

al n.2808

Serie 1T

Esatti Euro 200,00

tuto, essendo iscritti da almeno un mese ed essendo in regola con il versamento della quota sociale;

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita e legittimata, a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente Ortali Roberto passa pertanto alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno ed, in particolare, fa presente la necessità di apportare una serie di modifiche allo statuto vigente al fine di consentire all'Associazione "NEL CUORE DI SAN VARANO APS", l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/17 e ss. mm. - Sezione B) Associazioni di promozione sociale.

In particolare, il Presidente fa presente che l'Associazione ha presentato la richiesta di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione B, con pratica ID 752830, Repertorio 90447, assunta agli atti della Regione Emilia Romagna - Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, con prot. n. 0127969 del 10 febbraio 2023. Successivamente, l'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore ha richiesto di provvedere, ai fini nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore, - Sez. B), alle modifiche degli articoli 4 e 7 dello statuto sociale, al fine di adeguarli alla normativa vigente. In particolare si richiede di riconoscere il diritto di voto anche agli associati minorenni, con attribuzione ex lege del relativo esercizio agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi, ferma l'esclusione del diritto di elettorato passivo, con conseguente modifica dell'articolo 4; inoltre, si richiede di prevedere esplicitamente che per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, ai sensi dell'art. 21, terzo comma, del codice civile, con conseguente modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale.

Ci si sofferma pertanto sulle modifiche proposte dando lettura al relativo testo, precisando che le stesse sono funzionali alla prevista iscrizione.

Al termine della discussione, il Presidente sottopone a votazione il testo del nuovo Statuto oggetto di modifica ed invita i presenti a votare su tale proposta.

Si procede a votazione mediante consenso espresso da ogni associato per alzata di mano.

All'esito della votazione il Presidente dichiara che l'assemblea,

con voti favorevoli: di tutti i soci aventi diritto di voto,

voti contrari: nessuno

astenuti: nessuno

DELIBERA

1- di modificare l'articolo 4 dello statuto, come segue

"Art. 4 - Soci

Il numero degli associati è illimitato ma non inferiore a

sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Possono essere soci, indipendentemente dall'età, tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione che si riconoscano nel movimento aclista ed accettino le regole dettate dal presente Statuto e dallo Statuto delle A.C.L.I. aps.

Gli associati che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Gli associati di età inferiore ai diciotto anni possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di essere eletti. L'esercizio del diritto di voto degli associati di età inferiore ai diciotto anni deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sui minori medesimi.

I minori di anni diciotto vengono ammessi all'associazione ed a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto dell'esercente la responsabilità genitoriale.

L'ammissione degli associati è fatta con delibera del Consiglio di Direttivo su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Associati.

Il Consiglio di Direttivo deve entro 30 (trenta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci l'Assemblea, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

Nella domanda di ammissione devono essere indicati il domicilio e un indirizzo di posta elettronica ai quali l'Associazione potrà inviare le comunicazioni associative, compresi gli avvisi di convocazione dell'assemblea. In caso di mancata comunicazione scritta del mutamento di tali dati ogni comunicazione dell'Associazione si intende validamente eseguita al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica indicati nella domanda di ammissione. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede dell'Associazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. L'associato può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. L'associato che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso

l'associato non potrà trarre copia dei libri sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali delle strutture ACLI ai vari livelli, attraverso le forme di rappresentanza e delega stabilite nello statuto della struttura nazionale delle Acli aps, nonché secondo le modalità operative definite negli Statuti dei vari livelli associativi interessati.

È consentita la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture ed ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre associazioni facenti parte o affiliate alle ACLI aps purché in possesso di regolare tessera A.C.L.I. aps.

L'iscrizione alla presente Associazione comporta l'iscrizione alle ACLI aps, i soci hanno altresì i diritti e i doveri stabiliti dai vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. aps.";

2- di modificare l'articolo 7 dello statuto come segue:

"Art. 7 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione.

Hanno diritto di voto i soci in regola col pagamento della quota associativa dell'anno precedente e che siano iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

Ogni associato ha un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato conferendogli una delega scritta. La delega può essere conferita solo ad altro socio. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.

L'assemblea:

- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, l'organo di controllo, anche monocratico, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore;
- nomina e revoca, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 comma 1 del Codice del Terzo Settore;
- elegge il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio (di esercizio, nonché, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento dell'ente, e quello dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera su altri argomenti proposti dal Consiglio Direttivo, anche su indicazione dei soci.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro 120 giorni dalla

chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ed opportuno, anche su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

L'assemblea è convocata mediante avviso inviato ad ogni socio tramite mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento tramite posta elettronica anche non certificata o mediante lettera anche non raccomandata almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione.

Copia dell'avviso di convocazione deve inoltre essere esposta nel sito web, se esistente, dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza sia in prima sia in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. La seconda convocazione deve essere prevista in un giorno diverso da quello indicato per la prima convocazione.

Salvo quanto di seguito previsto per le modifiche statutarie e per lo scioglimento, le Assemblee sono valide in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, qualunque ne sia il numero.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati con delega scritta.

Per deliberare modifiche dello statuto le Assemblee sono valide in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione con l'intervento di almeno un terzo dei soci. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei voti dei soci presenti o rappresentati con delega scritta.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in caso di sua assenza, da persona designata a maggioranza dagli intervenuti fra gli associati presenti.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno."

Il Presidente Ortali Roberto mi consegna quindi lo Statuto nel suo nuovo testo modificato per effetto della delibera sopra assunta, Statuto che si allega al presente atto sotto la

lettera "B", omessane la lettura per dispensa del comparente. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 9,14 (ore nove e minuti quattordici) p.m..

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

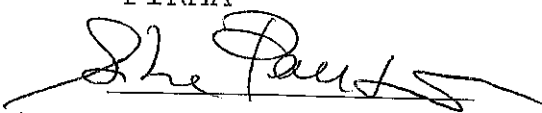
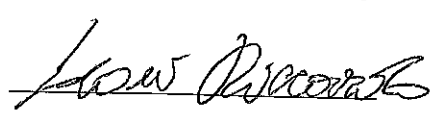
Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, da me notaio completato a mano e da me letto al comparente che lo ha approvato e confermato.

Consta il presente atto di cinque pagine intere e parte della presente di due fogli, sottoscritto alle ore 9,15 (nove virgola quindici) P.M..

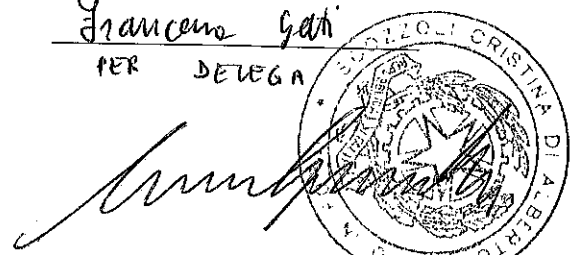
Firmato: Ortali Roberto

Firmato: Cristina Scozzoli Notaio

FOGLIO PRESENZE SOCI E ORGANI SOCIALI

COGNOME	NOME	FIRMA
1. PANZAVOLA	SILVIA	
2. CEON	RICARDO	
3. VALENTINI	MONICA	Monica Valentini
4. SEVERI	ILARIA	Ilaria Severi
5. BRANDI	VALENTINA	Valentina Brandi per DELEGA
6. IACOVELLI	DANIELA	Daniela Iacovelli per DELEGA
7. VALENTINI	ELISABETTA	Elisabetta Valentini
8. SERAFINI	EDDA	Elisabetta Valentini PER DELEGA
9. REGITOMI	LEONARDO	
10. LABBARINI	LUCIA	 PER DELEGA
11. BOLI	ELISA	 PER DELEGA
12. ORLATI	FEDERICA	Federica Orlati
13. GATTI	FRANCESCA	Francesca Gatti
14. ZAMAGNA	MILVA	Francesca Gatti PER DELEGA

Rita Orlati



15. PAOLO

GALASSI

Paolo Galassi

16. PAOLO

GATTI

Paolo Gatti
PER DELEGA

17. Ettore

Componelli

Ettore Caporali

18. Serena

Turchi

Ettore Caporali
per delega

19. Picci

Lauro

Picci Lauro

20. Ricchi

Ricchi

Ricchi Ricchi

21. Severi

Giorgio

Severi Giorgio

22. FUMANA

FIORENZA

Fiorenzo Fumana

23. SEVERI

ALBERTO

Severi Albert

24. PARTISANI

CRISTINA

Severi Albert
PER DELEGA

25. BRESCIANI

DOMENICO

Bresciani Domenico

26. de no Orlati

de no Orlati

27. FABBR

GIUSEPPINA

Giuseppe Fabbr

28. ORRANI

ROBERTO

Robi Orrani

29. LAGHI

EMANUELE

Ferruccio Laghi

30. HANFREDI

DANIELA

Ferruccio Hanfredi
PER DELEGA

31. POISI

CIAN RANIERO

Ferruccio Poisi
PER DELEGA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"NEL CUORE DI SAN VARANO APS"

Art. 1 - Denominazione sociale, sede, durata

È costituita l'associazione di promozione sociale "NEL CUORE DI SAN VARANO APS", con sede in Forlì (FC), Frazione S. Varano, via Firenze n. 207.

La sua durata è illimitata.

Art. 2 - Finalità

L'associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, aderisce alle A.C.L.I. aps, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani aps - Associazione di promozione sociale- di cui condivide pienamente ed accetta gli scopi, le finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale. In particolare ha lo scopo di promuovere e diffondere attività educative, culturali, ricreative e di supporto al benessere della persona, alla sua cura fisica e spirituale, con particolare attenzione alla formazione dei giovani e ai bisogni delle famiglie. Tutte le attività dell'associazione saranno svolte nel rispetto della volontà di don Luigi Corzani, recepitata dai soci fondatori, di essere fedeli ai principi della morale cristiana e nell'ascolto attento del Magistero della Chiesa Cattolica

L'Associazione, pertanto, nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari delle A.C.L.I. aps è riconosciuta ed affiliata alle A.C.L.I. aps medesime e ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito decreto 8 agosto 1947 n. 17530L.

Art. 3 - Scopo e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue, unitamente alle A.C.L.I. aps di cui condivide espressamente gli scopi, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore D.lgs. 117/2017, l'Associazione ha per oggetto le seguenti attività:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Allegato "B"
al n. 21301
di raccolta

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- L'Associazione può altresì svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
- Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al proprio Consiglio direttivo.
- Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari e degli iscritti agli enti associati o aderenti alla Rete associativa delle ACLI aps. Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tal scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall'As-

semblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 117/2017. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 4 - Soci

Il numero degli associati è illimitato ma non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Possono essere soci, indipendentemente dall'età, tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione che si riconoscono nel movimento aclista ed accettino le regole dettate dal presente Statuto e dallo Statuto delle A.C.L.I. aps

Gli associati che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti. Gli associati di età inferiore ai diciotto anni possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di essere eletti. L'esercizio del diritto di voto degli associati di età inferiore ai diciotto anni deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sui minori medesimi.

I minori di anni diciotto vengono ammessi all'associazione ed a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto dell'esercente la responsabilità genitoriale.

L'ammissione degli associati è fatta con delibera del Consiglio di Direttivo su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Associati.

Il Consiglio di Direttivo deve entro 30 (trenta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci l'Assemblea, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

Nella domanda di ammissione devono essere indicati il domicilio e un indirizzo di posta elettronica ai quali l'Associazione potrà inviare le comunicazioni associative, compresi gli avvisi di convocazione dell'assemblea. In caso di mancata comunicazione scritta del mutamento di tali dati ogni comunicazione dell'Associazione si intende validamente eseguita al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica indicati nella domanda di ammissione. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede dell'Associazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. L'associato può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. L'associato che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso l'associato non potrà trarre copia dei libri sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali delle strutture ACLI ai vari livelli, attraverso le forme di rappresentanza e delega stabilite nello statuto della struttura nazionale delle Acli aps, nonché secondo le modalità operative definite negli Statuti dei vari livelli associativi interessati.

È consentita la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture ed ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre associazioni facenti parte o affiliate alle ACLI aps purché in possesso di regolare tessera A.C.L.I. aps.

L'iscrizione alla presente Associazione comporta l'iscrizione alle ACLI aps, i soci hanno altresì i diritti e i doveri stabiliti dai vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. aps.

Art. 5 - Recesso ed esclusione

Gli associati possono recedere liberamente.

Gli associati che intendono recedere devono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è efficace dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.

Sono cause di esclusione:

- a) mancato versamento della quota associativa annuale per tre anni consecutivi;
- b) violazione degli obblighi statutari o delle delibere assunte dagli organi dell'associazione;
- c) comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione o atteggiamenti lesivi dell'immagine o degli interessi dell'associazione, anche se tenuti al di fuori della partecipazione agli organi associativi.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea degli associati ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) L'Organo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017;
- d) Il Collegio dei Probiviri, se nominato.

Art. 7 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione.

Hanno diritto di voto i soci in regola col pagamento della quota associativa dell'anno precedente e che siano iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

Ogni associato ha un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato conferendogli una delega scritta. La delega può essere conferita solo ad altro socio. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.

L'assemblea:

- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, l'organo di controllo, anche monocratico, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore;
- nomina e revoca, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 comma 1 del Codice del Terzo Settore;
- elegge il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio (di esercizio, nonché, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento dell'ente, e quello dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera su altri argomenti proposti dal Consiglio Direttivo, anche su indicazione dei soci.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ed opportuno, anche su richiesta motivata di almeno un decimo degli associa-

ti.

L'assemblea è convocata mediante avviso inviato ad ogni socio tramite mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento tramite posta elettronica anche non certificata o mediante lettera anche non raccomandata almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione.

Copia dell'avviso di convocazione deve inoltre essere esposta nel sito web, se esistente, dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza sia in prima sia in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. La seconda convocazione deve essere prevista in un giorno diverso da quello indicato per la prima convocazione.

Salvo quanto di seguito previsto per le modifiche statutarie e per lo scioglimento, le Assemblee sono valide in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, qualunque ne sia il numero.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati con delega scritta.

Per deliberare modifiche dello statuto le Assemblee sono valide in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione con l'intervento di almeno un terzo dei soci. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei voti dei soci presenti o rappresentati con delega scritta.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in caso di sua assenza, da persona designata a maggioranza dagli intervenuti fra gli associati presenti.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette Consiglieri, che scelgono fra di essi il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario/Economo. Quest'ultima carica può essere ricoperta anche da persona estranea al Consiglio.

Il Consiglio, oltre a dirigere l'Associazione nel conseguimento

mento delle sue finalità, ne ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria, a tale scopo è investito dei relativi poteri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

ART. 9 - Organo di controllo

L'organo di controllo, obbligatorio nei casi previsti dalla legge, è composto da un Sindaco ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo Settore.

Nei casi previsti dalla legge l'Assemblea affida all'organo di controllo anche la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art.30 sesto comma del Codice del Terzo Settore.

Art. 10 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, se nominato, è composto di tre membri effettivi, che eleggono fra di essi il presidente, e di due supplenti.

Sono compiti del Collegio:

- dirimere i dissensi dei soci tra loro o col Consiglio Direttivo in materia attinente alle finalità dell'Associazione;
- interpretare lo Statuto qualora ne fosse controversa l'applicazione;
- erogare sanzioni disciplinari a carico dei soci che venissero meno ai doveri associativi.

Le sanzioni disciplinari comprendono: la censura verbale, il richiamo scritto, la proposta di esclusione all'Assemblea dei soci.

Art. 11 - Elezioni alle cariche dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Essi durano in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di carica.

Ciascun votante può indicare nella scheda:

- per l'elezione del Consiglio Direttivo, al massimo tanti nomi quanti sono i membri da eleggere, meno uno;
- per l'elezione del Collegio dei Proviviri al massimo tanti nomi quanti sono i componenti, effettivi e supplenti, da eleggere;
- per l'elezione del Revisore dei conti un unico nominativo.

Art. 12 - Decadenza dalle cariche dell'Associazione

Decadono dalle rispettive cariche i Consiglieri e i membri dei Collegi che si astengono, senza giustificato motivo, per cinque volte consecutive dal partecipare alle sedute dell'organo di cui fanno parte.

Art. 13 - Sostituzione nelle cariche sociali

Qualora uno o più membri del Consiglio Direttivo non accettino la carica o cessino di far parte del Consiglio medesimo, congiuntamente o successivamente, per dimissioni, decadenza o altra causa, il loro posto è coperto, per surrogazio-

ne, ordinatamente dai soci che seguivano, per numero di voti riportati, l'ultimo degli eletti.

In caso di cessazione di un numero di membri uguale o superiore alla maggioranza assoluta dei componenti o di dimissioni dell'intero Consiglio, alla loro sostituzione provvede l'Assemblea, con le modalità previste dall'art. 9. A tal scopo l'Assemblea dovrà essere convocata entro quindici giorni dal verificarsi degli eventi. Nel frattempo l'intero Consiglio resta in carica fino alla deliberazione dell'Assemblea in merito alla sostituzione dei Consiglieri cessati.

I Consiglieri eletti ai sensi del presente articolo cessano dalla carica alla scadenza del Consiglio Direttivo da essi completato, ad eccezione del caso di sostituzione integrale del Consiglio, il quale scadrà quindi secondo i termini ordinari.

I membri effettivi del Collegio dei Probiviri che cessino di farne parte per decadenza, dimissioni o altra causa sono sostituiti sino alla scadenza del rispettivo Collegio dai supplenti, a cominciare dal più anziano di età. Se tutti i Probiviri cessano dalla carica, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo Collegio.

Art. 14 - Patrimonio e bilanci

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati al momento dell'iscrizione dagli associati;
- b) dalle quote associative e dai contributi versati dagli associati al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché dalle attività di cui all'articolo 6 dello stesso D. Lgs. 117/2017.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Gli esercizi finanziari dell'Associazione coincidono con l'anno solare e vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità soli-

daristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 - Pubblicazioni

L'Associazione può dare alle stampe i testi delle conferenze e dei convegni, previa autorizzazione dei relatori.

Art. 16 Gratuità degli incarichi

Tutti gli incarichi sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese vive.

Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art.9 del D.lgs.117/2017.

Firmato: Roberto Ortali

Firmato: Cristina Scozzoli Notaio